

Quando i Giudici ascoltano...

Pare opportuno riportare un'interessante ordinanza del Tribunale monocratico di Roma di quest'anno, in merito alla violazione dei diritti di difesa nei confronti del medico indagato, per omesso avviso di accertamenti tecnici irripetibili, nel caso di specie l'autopsia del paziente deceduto.

Nel caso in oggetto, il Pubblico Ministero, all'esito della notizia di reato effettuava il sequestro delle cartelle e **disponeva accertamento tecnico irripetibile**, non ritenendo di dover avvisare i sanitari che avevano proceduto ai trattamenti nei confronti del paziente ed in particolare avevano eseguito l'intervento chirurgico.

Le indagini preliminari e gli accertamenti tecnici dei CT del PM proseguivano inaudita altera parte, con la partecipazione del solo CT nominato dai familiari della parte offesa, fino a quando il PM, procedeva contestualmente ad **iscrivere il procedimento contro noti** e notificare avviso ex art. 415 bis cpp.

Per oltre 6 mesi, nonostante ci fossero evidenti elementi che il chirurgo fosse oggetto di indagini per il decesso del paziente, (essendo il chirurgo che lo aveva operato) e nei cui confronti si ipotizzavano errori integranti colpa professionale, **il PM non lo informava delle attività che i suoi CT stavano svolgendo**, con ciò compromettendo in modo irreparabile i diritti di difesa, trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili. Non v'è dubbio che il PM avrebbe dovuto procedere ad informare tempestivamente il chirurgo e i suoi difensori dell'incarico affidato ai CT, poiché il chirurgo operatore era assolutamente identificabile già dalla lettura della cartella clinica e atteso che l'iscrizione del nominativo nel registro notizie di reato è "ricognitiva" e non "costitutiva dello status" di indagato, che si assume non appena le indagini siano dirette nei confronti di un determinato e identificabile (ancorchè non identificato) soggetto. Del resto l'identificazione dei possibili indagati è compito del PM e non spetta né ai suoi consulenti, né alla Direzione Sanitaria di una struttura ospedaliera, essendo basata la scelta su presupposti giuridici e valutazioni inerenti all'ufficio della pubblica accusa. Il PM nel momento in cui si determinava per il conferimento dell'incarico per procedere all'esame autoptico, disponeva della cartella clinica sequestrata, dalla quale era ben possibile risalire al nominativo dell'operatore (e all'equipe chirurgica) che trattò il paziente. Se il PM avesse proceduto ad effettuare regolare, doverosa notizia nei confronti del chirurgo, non avrebbe compromesso i suoi diritti di partecipazione tecnica e giuridica nello svolgimento delle operazioni garantendo la presenza dei CT di parte. Sul punto si è pronunciata costante giurisprudenza dal 2008 ad oggi (Cass. Pen. Sez. II sent. 34745/2018; Cass. Pen. Sez. IV

sent. 16819/2021) che rammenta come la garanzia prevista ex art. 360 comma 1 cpp si debba estendere anche a colui che , pur non essendo iscritto nel registro degli indagati, appaia come possibile autore del reato. Infatti l'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da **indizi di reità** quale autore del reato oggetto delle indagini (Cass. Pen. Sez. II n. 34745/2018; Sez. V n. 5581/2014; n. 6237/2010; Sez. IV n. 33404/2008). **L'ordinamento tutela con precise garanzie chi è suscettibile di subire l'azione penale** per un certo fatto, consentendogli di difendersi non appena possibile ed in relazione a tutti gli atti di indagine che possono coinvolgerlo e per i quali sia espressamente prevista la facoltà di partecipazione della difesa. **Ogniquale volta sussistano elementi per l'identificazione del soggetto raggiunto da indizi di reità**, come nel caso in esame, **discende l'obbligo per il PM di dare tempestivo ed opportuno avviso ex art. 360 cpp**. Orbene su eccezione della difesa il Giudice del Tribunale di Roma afferma: "Laddove un soggetto sia raggiunto da indizi di reità, quale autore del reato oggetto delle indagini, il dato formale della mancata iscrizione di detta persona nel registro degli indagati non esclude che alla stessa sia **dovuto l'avviso** di esecuzione dell'accertamento con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva (Sez. 4, n. 33404 del 14.7.2008, imp. Bufano, Rv. 240903); e ciò proprio per la possibilità di provvedere a tali incombeni in presenza di un soggetto identificabile quale destinatario delle garanzie di legge.

Ed a tal fine, facendo richiamo a quanto analogamente stabilito ai fini della previsione di cui all'art. 63 c.p.p., è sufficiente la **ravvisabilità di indizi** precisi anche se non gravi (Sez. 5, n. 24953 del 15.5.2009, imp. Costa, Rv. 243891, Cass. n. 6237/2011).

Visto l'art. 360 c.p.p., il Giudice **dichiara la nullità della consulenza tecnica** disposta dal pubblico ministero e **l'inutilizzabilità dell'esame testimoniale** reso dai consulenti del PM all'udienza precedente".

Avv. Vania Cirese